

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia
(relatore) |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria,
di concreto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 16 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo presentato l'11 maggio 2009, la società ricorrente si è rivolta all'intermediario, con cui intratteneva un rapporto di conto corrente bancario affidato per € 40.000,00, lamentando il mancato pagamento, in prima presentazione, di due assegni bancari emessi rispettivamente il 17 e il 20 aprile per complessivi € 15.760,00. La ricorrente - che affermava di aver garantito la copertura dei titoli attraverso il versamento, in data 23 aprile, di due assegni circolari per il medesimo importo - si doleva, in particolare, del fatto che il rifiuto del pagamento fosse stato motivato sulla premessa che *"le somme versate sarebbero state utilizzate in conto extra fido e [...] che fino a quando l'intero extra fido non fosse rientrato non si sarebbe potuto procedere al pagamento dei titoli"*, e ciò nonostante l'intermediario, nel corso del mese di aprile, avesse invece informalmente accordato alla società, per consentirle di far fronte a una carenza di liquidità determinata da imprevisti ritardi negli incassi di crediti da parte dei propri clienti, un ulteriore affidamento non quantificato, con l'impegno di ripristinare lo stesso nel corso del medesimo mese.

La ricorrente, nel contestare la richiesta di rientro anticipato dall'extra fido, *"manifestata solo per le vie brevi"* e foriera di un danno all'immagine, chiedeva



pertanto all'intermediario il rimborso degli oneri sostenuti per il pagamento tardivo degli assegni, pari a € 1.821,27 comprensivi della penale del 10% del valore nominale dei medesimi, degli interessi e delle spese, *“fermo restando la quantificazione del danno non patrimoniale”*.

Avendo l'intermediario contestato quanto allegato nel reclamo, e non avendo soddisfatto la richiesta di rimborso, la società, con ricorso ricevuto in data 30 ottobre 2009, si rivolgeva all'ABF, esponendo nuovamente i fatti già allegati nel reclamo, ma in aggiunta ad essi lamentando anche che l'intermediario avrebbe conteggiato sul conto corrente interessi anatocistici, il tutto come da relazione tecnica che si allegava al ricorso.

Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha pertanto domandato all'ABF di volere condannare l'intermediario:

- 1) alla restituzione degli interessi anatocistici indebitamente applicati sul proprio conto corrente, quantificati in € 24.634,77, nonché il rimborso della parcella del professionista pari a € 504,00;
- 2) al rimborso degli oneri (€ 1.821,27) sostenuti per il tardivo pagamento degli assegni;
- 3) al rimborso delle spese (€ 103,00) sostenute per ottenere copia di estratti conto;
- 4) alla corresponsione della somma forfetaria di € 4.000,00 *“a titolo di risarcimento danni per segnalazione centrale rischi e superamento del tasso soglia”*.

Al ricorso della società, l'intermediario ha replicato con controdeduzioni, pervenute nei termini, osservando:

- i) in relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interessi anatocistici sul conto corrente, e alla conseguente domanda di restituzione, che la clausola di capitalizzazione, contrattualmente prevista e oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva la medesima periodicità di calcolo degli interessi debitori e creditori così come richiesto dal d.lgs. n. 342/1999 e dalla successiva delibera CICR del 9/2/2000;
- ii) in relazione alla richiesta di rimborso delle spese per il tardivo pagamento degli assegni, che il rifiuto di pagamento a suo tempo opposto era a da considerarsi pienamente legittimo e corretto in mancanza, all'atto della presentazione dei titoli, dei fondi necessari alla copertura degli stessi;
- iii) quanto alla richiesta di rimborso delle spese relative al rilascio di copie di estratti conto, che le stesse - debitamente pubblicizzate nel relativo foglio informativo - erano state correttamente conteggiate in quanto riferite al rilascio di copie per n. 10 estratti conto relativi al periodo compreso tra il II trimestre del 2006 e il III trimestre del 2008;
- iv) con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, l'insussistenza dei relativi presupposti, e ciò vuoi perché la segnalazione alla centrale rischi risultava correttamente effettuata, alla luce dell'andamento del rapporto che aveva visto la revoca degli affidamenti anche in esito alla mancata attuazione di un piano di rientro concordato *inter partes*, sia per l'assenza di elementi oggettivi che attestino i criteri utilizzati per quantificare il presunto danno ed il nesso di causalità.

In sede di replica alle controdeduzioni, la ricorrente ha ulteriormente integrato le proprie allegazioni in fatto, lamentando che la revoca degli affidamenti in essere sul conto corrente avrebbe provocato alla società ingentissimi danni, che vengono quantificati in oltre € 3 milioni. Oltre alla mancata disponibilità dell'importo di € 40.000,00, pari appunto agli affidamenti revocati, dalla condotta dell'intermediario, e dalla conseguente iscrizione del nominativo della Società in Centrale dei rischi,

sarebbe infatti derivato, presso altro intermediario, il blocco del consolidamento di un mutuo di € 600.000,00 nonché danni all'operatività della società per oltre € 2,6 milioni

DIRITTO

In via preliminare, si osserva come il *thema decidendum* riservato alla cognizione del Collegio sia necessariamente limitato alle sole domande di cui al ricorso relative al rimborso degli oneri sostenuti per il pagamento in ritardo degli assegni e quelle relative al risarcimento danni non patrimoniali, quantificati nella misura di € 4.000,00, sofferti in dipendenza della supposta, erronea, segnalazione in centrale dei rischi, risultando invece irricevibili le ulteriori domande – pure formulate nel ricorso – relative alla restituzione dei supposti interessi anatocistici e quella relativa al rimborso delle spese sostenute per ottenere gli estratti conto. Le questioni sottese a tali domande non hanno, infatti, formato oggetto del reclamo all'intermediario, sicché rispetto ad esse non è soddisfatta la condizione, di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma primo, della delibera CICR 275/2008 e delle disposizioni attuative della Banca d'Italia, che impongono la necessaria coincidenza tra l'oggetto del ricorso e quello del previo reclamo, quest'ultimo costituendo una condizione necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario.

Così, sempre in via preliminare, deve osservarsi come estranea al perimetro della cognizione del Collegio - e pertanto egualmente irricevibile - risulti altresì la domanda di risarcimento danni articolata soltanto nelle repliche alle controdeduzioni. Alla possibilità del suo esame ostano, infatti, sia le considerazioni poc'anzi svolte inerenti alla mancata prospettazione della questione nella fase di reclamo, sia, più radicalmente, tanto la circostanza della sua tardività anche nel contesto del procedimento innanzi all'ABF - non potendo evidentemente darsi ingresso a richieste in una fase in cui è oramai preclusa all'intermediario la possibilità di contraddire - quanto il superamento dei limiti di valore stabiliti dall'art. 2, comma quarto, della delibera CICR 275/2008.

Venendo all'esame delle domande per cui è soddisfatto, invece, il richiesto presupposto di ricevibilità, il Collegio ritiene che le stesse non siano fondate e pertanto non meritevoli di accoglimento.

Rispetto alla doglianza che investe la pretesa illiceità del rifiuto dell'intermediario di provvedere al pagamento degli assegni alla scadenza - e su cui si fonda la richiesta di rimborso dei maggiori oneri conseguenti al pagamento tardivo - osserva il Collegio che è pacifico tra le parti in causa che, nel momento in cui gli assegni vennero presentati per il pagamento, il conto corrente su cui i titoli erano stati tratti presentava un saldo debitorio superiore a € 55.000,00, e dunque largamente oltre i limiti del fido, mentre nessuna evidenza sussiste circa la rispondenza al vero dell'affermazione della società ricorrente secondo cui l'intermediario le avrebbe accordato, informalmente, un ulteriore affidamento. Movendo da tali premesse in fatto discende, pertanto, che il rifiuto della banca di procedere al pagamento degli assegni non è in alcun modo censurabile; e ciò poi ancor più ove si tenga conto dell'insegnamento consolidato, anche della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale rifiuto non può considerarsi illecito e/o illegittimo nemmeno nell'ipotesi (che, peraltro, non è pienamente provato essersi verificata nel caso di specie) in cui l'intermediario avesse fino a quel momento tollerato gli sconfinamenti dai limiti del fido da parte del cliente, giacché tale tolleranza non è di per sé sufficiente a integrare



una manifestazione di volontà idonea a superare le condizioni contrattuali pattuite tra le parti. Condizioni contrattuali, le quali, oltretutto, riconoscevano all'intermediario il potere di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, e senza necessità di comunicare siffatta volontà con particolari forme, (così l'art. 9, espressamente approvato per iscritto dalla ricorrente), sicché, se anche rispondesse al vero (ma, si ripete, non vi è alcuna prova in atti) che l'intermediario avesse informalmente accordato un supplemento di fido, salvo poi per le vie brevi revocarlo, egualmente non potrebbe censurarsi il rifiuto della banca di procedere al pagamento degli assegni, posto che ai sensi della citata clausola contrattuale l'esercizio del recesso ha come effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della disponibilità.

Egualmente infondata si presenta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, anticipata nel reclamo e poi formulata nei termini di danno derivante dalla segnalazione, a dire del ricorrente, indebita, del suo nominativo in Centrale dei rischi. Assorbente appare, a questo riguardo, il rilievo che quando l'intermediario eseguì la segnalazione certamente risultavano soddisfatte le condizioni di cui alla circolare della Banca di Italia n. 139/91, e comunque la considerazione che la ricorrente ha mancato di offrire qualsiasi elemento atto a comprovare l'esistenza di tale supposto danno

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie le domande di cui al ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI